

CAPITOLO VI

Le censure riguardanti le propalazioni di Tommaso Buscetta.

Come ricordato dal Tribunale, Tommaso Buscetta, affiliato alla famiglia mafiosa di “Porta Nuova”, capeggiata da Giuseppe Calò, per la prima volta aveva fornito una chiave di lettura organica, dall’interno, delle vicende di “Cosa Nostra”, delineando un quadro nitido e preciso del suo apparato strutturale e strumentale, delle sue dinamiche e delle sue strategie.

Nel corso del suo esame dibattimentale, svoltosi all’udienza del 25 maggio 1994, egli aveva dichiarato di essere a conoscenza di relazioni intrattenute da Bruno Contrada con uomini d'onore di "Cosa Nostra", segnatamente con Rosario Riccobono, capo della famiglia mafiosa di Partanna-Mondello e dell’omonimo mandamento.

In particolare, il Buscetta aveva riferito che, trovandosi a Palermo dopo essersi sottratto al regime di semi-libertà concessogli dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, aveva manifestato a diverse persone, e tra queste al Riccobono, suo fidato amico, l'intenzione di allontanarsi da Palermo e di ritornare in Brasile con la famiglia. Il Riccobono aveva tentato di dissuaderlo dicendogli che si sarebbe potuto stabilire tranquillamente nel suo territorio, perché nessuno sarebbe venuto a cercarlo lì, aggiungendo la frase: <<*io ho il dott. Contrada, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro*>>; assicurazione, questa, come chiarito dal collaboratore,

fortemente impegnativa non soltanto nei suoi confronti ma anche nei riguardi di tutto l'ambiente mafioso.

Il Buscetta aveva collocato tale colloquio con il Riccobono in un arco temporale compreso tra giugno 1980 (quando da Torino si era trasferito a Palermo) e Gennaio 1981 (quando egli aveva lasciato l'Italia), periodo in cui aveva incontrato più volte il Riccobono, come gli era accaduto anche prima di rendersi latitante, e cioè durante i regolari permessi concessigli dal magistrato di sorveglianza di Torino.

Qualche tempo dopo quel colloquio aveva avuto occasione di parlare con Stefano Bontate della rivelazione fattagli dal Riccobono e della sua proposta di rimanere nel suo territorio. Il Bontate, in maniera "netta e precisa", gli aveva confermato che la notizia di contatti tra i due era vera e che, anzi, in seno alla "Commissione provinciale" si mormorava molto perché la loro frequentazione veniva ritenuta sospetta, in quanto esorbitante le mere esigenze informative che avrebbero potuto giustificarla.

Il collaborante aveva chiarito che, secondo le regole vigenti all'interno di "Cosa Nostra", un rapporto, acclarato o sospettato, di un "uomo d'onore" con un poliziotto, è accettato se ne vengono benefici all'organizzazione nel suo complesso. Viceversa, se ne derivano pregiudizi, le conseguenze possono essere le più gravi, fino all'eliminazione fisica dell'affiliato. Pertanto, l'affermazione del Riccobono di *"avere il dott. Contrada nelle mani"*, secondo il collaborante poteva solo significare che tale rapporto si traduceva in un vantaggio per l'organizzazione, giovandosene latitanti ed inquisiti.

Il Buscetta aveva dichiarato di avere riferito per la prima volta nel 1984, all'inizio della propria collaborazione, nell'ambito di un interrogatorio reso dinanzi al G.I. Giovanni Falcone, le notizie in suo possesso sul conto di Contrada.

Lo aveva fatto, però "mal volentieri" perchè, in quel periodo, non era disposto a parlare di uomini dello Stato, essendo convinto che ciò lo avrebbe esposto al rischio di vedere smentita, per le coperture di cui essi potevano godere, la sua generale credibilità.

Aveva chiarito di essersi deciso a dichiarare all'Autorità Giudiziaria italiana quanto appreso sul conto dell'odierno imputato, con maggior dovizia di particolari, solo nel corso dell'interrogatorio reso alla Procura di Palermo il 25 novembre 1992.

La scelta di abbandonare il suo iniziale atteggiamento era scaturita dalla "illusione" che, a seguito delle stragi in cui avevano perso la vita, tra gli altri, i giudici Falcone e Borsellino, fossero maturate le condizioni generali che avrebbero consentito di procedere ad un'azione più incisiva nei confronti della mafia e dei soggetti con essa collusi, appartenenti alle più alte sfere del potere istituzionale.

Il Tribunale, dopo avere rilevato che la generale credibilità del Buscetta era già stata acclarata nel primo maxi-processo, valutava come assolutamente genuine ed originali le accuse formulate a carico dell'imputato, rivelate sin dal lontano 1984, e cioè all'inizio del proprio rapporto di collaborazione con la giustizia; accuse bensì sintetiche e parziali, ma risalenti ad un'epoca assolutamente non sospetta (o più esattamente, immune da qualsiasi sospetto di

ipotetica manipolazione) e dunque costituenti <<*un importantissimo “riscontro ex ante” delle più ampie dichiarazioni*>> rese dallo stesso Buscetta nel 1992 (pag. 784 della sentenza di primo grado).

L'importanza del contributo nel presente procedimento emergeva, ad avviso del Tribunale, sotto ulteriori profili:

- le notizie sul conto dell'odierno imputato, apprese direttamente dal Riccobono e confermate dal Bontate, coincidevano, sia in ordine al contenuto che alla collocazione cronologica (con riferimento al consolidarsi del rapporto collusivo), con quelle riferite dagli altri collaboratori di giustizia escussi in dibattimento;
- i chiarimenti forniti dal Buscetta in ordine al significato della notizia appresa dal Riccobono sul conto dell'odierno imputato (l'essere “a disposizione di Cosa Nostra”) convergevano con quelli forniti dei collaboratori di giustizia Cancemi e Mutolo, configurando una tipologia di condotta assolutamente conforme alla contestazione a carico di Contrada;
- le specifiche circostanze in cui Buscetta aveva appreso tale notizia e gli strettissimi rapporti personali sia con Rosario Riccobono che con Stefano Bontate deponevano nel senso della genuinità delle fonti del collaborante;
- non sussisteva alcun dato processuale idoneo a giustificare una deliberata calunnia da parte del Buscetta ai danni dell'imputato.

A Tommaso Buscetta sono dedicati il Volume IV, capitolo V,

paragrafo V.1 dell'Atto di impugnazione e l'intero volume III dei Motivi nuovi di appello (pagine 1-142).

Segnatamente, nell'Atto di Impugnazione si espone che le dichiarazioni rese al Consigliere Istruttore Antonino Caponnetto ed al Giudice Istruttore Giovanni Falcone, cristallizzate nel verbale del 18 settembre 1984 (trasMESSO al Pubblico Ministero per quanto ritenuto di sua competenza) erano state oggetto di un'indagine articolata e approfondita.

All'esito, il Procuratore della Repubblica di Palermo, nella propria requisitoria del 19 febbraio 1985, aveva concluso chiedendo dichiararsi non promuovibile l'azione penale per la manifesta infondatezza della *notizia criminis*, avendo le indagini permesso di accertare una cospicua e prolungata attività di polizia giudiziaria svolta da Bruno Contrada nei confronti di Rosario Riccobono e degli appartenenti alla sua cosca.

In accoglimento della richiesta, in data 7 marzo 1985 il Giudice istruttore del Tribunale di Palermo aveva emesso decreto di archiviazione, che il 18 maggio 1985 il Consigliere Istruttore dott. Caponnetto aveva fatto pervenire in copia all'imputato, accompagnandolo con un biglietto recante le parole: "*Con i piu' cordiali saluti*".

Il volume III dei Motivi nuovi è dedicato, nella sua prima parte (pagine 1-29), ad una più specifica analisi degli atti di quell'inchiesta giudiziaria, cioè il compendio documentale relativo alle indagini condotte da Contrada nei riguardi di Rosario Riccobono e della sua famiglia mafiosa, le sommarie informazioni rese dello stesso Contrada e del dott. Camillo Albeggiani (medico

condotto della borgata di Partanna Mondello ed amico dell'odierno imputato), nonchè da vari funzionari e sottufficiali di Polizia (tra i funzionari, anche l'ex Questore dott. Vincenzo Immordino e l'ex dirigente della Squadra Mobile Dott. Giuseppe Impallomeni, che pur avendo avuto ragioni di frizione con l'odierno imputato non avevano espresso accuse o avanzato sospetti di collusione nei suoi confronti¹).

Ne era emersa, a giudizio del magistrato requirente, la mancanza di elementi indizianti <<*una protezione che il dott. Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca*>>.

L'ulteriore sviluppo delle argomentazioni difensive (pagine da 30 a 56 del terzo volume dei motivi nuovi) ruota sul tema della presunta incompatibilità logica tra le assicurazioni di Rosario Riccobono sull'impunità di cui Buscetta avrebbe potuto godere se fosse rimasto nel suo territorio ed il personale impegno di Contrada nell'evidenziare le ragioni che sconsigliavano la semilibertà, poi concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 28 gennaio 1980; impegno comprovato dai telex del 24 dicembre 1979 e del 18 gennaio 1980, con i quali si delineava la personalità criminale del Buscetta.

Infine, i difensori appellanti, rassegnati gli elementi, a loro avviso, di difformità tra le dichiarazioni di Buscetta, siccome verbalizzate

¹ Segnatamente, nell'ambito delle dichiarazioni rese in data 7 gennaio 1985, l'ex Questore Vincenzo Immordino, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell'appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla "Vicenda Gentile" ed al Blitz del 5 maggio 1980, ebbe a riferire <<*Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca*>>.

il 18 settembre 1984, e quelle rese all'udienza del 25 maggio 1994 (pagine 57- 79 del terzo volume dei motivi nuovi) nonché le incongruenze da loro ravvisate nella deposizione testimoniale dell'ex Consigliere istruttore di Palermo Antonino Caponnetto, (*ibidem*, pagine 80 - 88), hanno riassunto i rilievi critici avverso la sentenza di primo grado (pagine 89 - 134) e tratto le relative conclusioni (pagine 135- 142).

Tanto premesso, rinviando, per la positiva verifica dell'attendibilità intrinseca del collaborante, alle considerazioni svolte alle pagine da 780 a 791 della sentenza appellata, giova richiamare il tenore delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 al cospetto dei magistrati Falcone e Caponnetto (il verbale, nella parte ad esse relativo, è stato acquisito al fascicolo del dibattimento all'udienza del 25 maggio 1994 all'esito dell'esame e delle contestazioni del Pubblico Ministero):

<<"Le SS. LL. mi chiedono se mi risulta che organi preposti alla repressione del fenomeno mafioso siano in qualche modo collusi con "Cosa Nostra". Posso dire che a me risulta che a Palermo gli organi di polizia hanno fatto sempre il loro dovere.

Vorrei riferire, solo per completezza, un fatto che, a mio avviso, dimostra proprio quella che è la mia convinzione.

Quando mi sono recato a Palermo in licenza durante il regime di semi-libertà, mi sono incontrato anche con Rosario Riccobono il quale mi disse che era opportuno che io non rientrassi a Torino e riprendessi il mio posto attivo in "Cosa Nostra".

Soggiunse che potevo nascondermi nel territorio della sua famiglia e che non c'erano problemi che qualcuno venisse a

cercarmi perché la Polizia non sarebbe venuta a cercarmi in quella zona. Successivamente, quando mi allontanai arbitrariamente da Torino e tornai a Palermo, riferii il contenuto delle suddette affermazioni del Riccobono a Stefano Bontade ed egli mi rispose che il Riccobono era "sbirro" in quanto amico di . Contrada della Polizia di Palermo>>.

Orbene, come rilevato dai difensori appellanti, a parte la divergenza nella collocazione temporale della conversazione tra Buscetta e Riccobono, considerata di marginale importanza (in sede di esame il collaborante ha affermato che, in quel frangente non era in licenza, ma si era già sottratto al regime di semilibertà, del quale aveva goduto da gennaio a giugno 1980 a Torino), la discordanza più rilevante consisterebbe nel fatto che:

- nella versione verbalizzata nel 1984 non è il Riccobono - il quale si limita ad assicurare al Buscetta che la “Polizia” non lo andrà a cercare nel suo territorio - a fare il nome di Contrada, ma è Stefano Bontade, che esorta lo stesso Buscetta a diffidare di quelle assicurazioni perché lo stesso Riccobono è “sbirro”, cioè un possibile delatore;
- in sede di esame, invece, le assicurazioni di Riccobono vengono direttamente riferite alla persona dell'imputato (*<<Non ti preoccupare, puoi rimanere qua, perché qua hai sicurezza che nessuno ti verrà a cercare. "Ma come ce l'hai questa sicurezza?" "Ma io ho il dott. Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro>> (pagine 3-4 trascrizione udienza 25 maggio 1994), anche se viene confermata, in modo più sfumato, l'esortazione a*

diffidare rivolta da Stefano Bontate (<<*Anzi in Commissione si mormora molto questa continua frequenza di Saro con il dott. Contrada*>>).

Nel commentare, quindi, le giustificazioni offerte dal Buscetta, i difensori appellanti hanno duramente stigmatizzato alcune sue ulteriori affermazioni, e cioè che:

- qualora, il 25 novembre 1992, i Magistrati del Pubblico Ministero che lo avevano interrogato gli avessero esibito il verbale del 1984, egli ne avrebbe confermato il contenuto;
- non essendo accaduto ciò, il 25 novembre 1992 egli aveva narrato i fatti secondo ciò che ricordava in quel momento (narrazione pacificamente conforme a quella resa in dibattimento);
- il fatto che non fosse stato esplicitato, nel verbale del 18 settembre 1984, che il Riccobono *ex ore suo* si fosse direttamente riferito a Contrada, poteva essere dipeso da una “manchevolezza” del giudice Falcone, consistita nel non avere posto una specifica domanda sul punto, ovvero da una disattenzione di esso collaborante;
- alla verbalizzazione su quell’argomento egli si era prestato malvolentieri.

Va ricordato, per un corretto inquadramento del contesto in cui si svolse l’interrogatorio del 18 settembre 1984, quanto riferito dal Buscetta a domanda del Presidente del collegio, e cioè che (pagine 89 e segg. trascrizione udienza 25 maggio 1994), in una fase propedeutica alla verbalizzazione, il giudice Falcone gli aveva proposto di fare assistere all’atto istruttorio il dott. Cassarà, funzionario di P.S., persona di assoluta affidabilità. Egli aveva

manifestato la propria contrarietà a tale proposta, adducendo di non fidarsi degli appartenenti alla Polizia di Palermo perchè sapeva che, al suo interno, vi era corruzione (*BUSCETTA T.:Una volta mi fece una proposta di fare assistere agli interrogatori il defunto Commissario di Polizia Ninni Cassara', al quale io mi rifiutai. Lui insistette e disse: "Signor Buscetta, le garantisco, il dott. Cassara' puo' assistere, non sfuggiranno notizie" Non intendo parlare davanti un funzionario di Pubblica Sicurezza, perche' io so, mi risulta che c'e' della corruzione nella Polizia di Palermo, quindi non ne voglio. Allora mi dica il nome. Il nome? Io non lo so, non ne ho nome. No, ma lei deve avere un'idea. Questo e' il linguaggio fra me e il dott. Falcone, che ancora non viene registrato, non viene verbalizzato perche' si tratta di ammettere alla nostra presenza il dott. Ninni Cassara', quindi e' una parlata piu' che altro generalizzata, si arriva al nome del dott. Contrada>>).*

In tale cornice, dunque, esso collaborante aveva fatto il nome dell'odierno imputato e, di fronte all'insistenza del giudice Falcone e dello stesso Consigliere istruttore Caponnetto a verbalizzare quanto a sua conoscenza sul conto di Contrada, si era mostrato riluttante per i timori già esposti, timori superati dopo le stragi del 1992.

Persuasivamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto emblematica di tale tensione e dell'avversione manifestata dal Buscetta alla verbalizzazione la circostanza che egli avesse <<dettato al dott. Falcone la frase “posso dire che mi risulta che a Palermo gli organi di Polizia hanno fatto sempre il loro dovere” (cfr. ff. 96 e ss. trascr. cit.)

pur essendo convinto, invece, del contrario>> (pag. 776 della sentenza appellata).

In sintesi, dunque, il contrasto tra la verbalizzazione del 18 settembre 1984 e le iniziali esternazioni di Riccobono, riferite da Buscetta, sulla “Polizia”, non enuncia né la scarsa credibilità dello stesso Buscetta, né la scarsa professionalità del giudice Falcone.

Il collaborante, infatti, motivò prima del suo interrogatorio, e quindi prima della verbalizzazione, il suo rifiuto a deporre alla presenza del dott. Cassarà con la sua sfiducia nella Polizia, considerata inaffidabile perché tramite di informazioni, facendo il nome di Contrada.

A questo punto, fermato ed invitato (nella sua ottica, “costretto”) a precisare le sue dichiarazioni sotto una veste formale, egli fece riferimento alla qualità di confidente di Contrada - attribuita a Riccobono da Bontate - come esemplificazione del concetto che le forze di Polizia facevano il loro dovere, esprimendosi in modo obliquo, e cioè con un artificio retorico perfettamente consentaneo al dire mafioso.

Egli, cioè, intese sottolineare un rapporto personale che, sia per le modalità della sua descrizione in termini di contrasto tra apparenza e realtà, sia per la caratura criminale dello stesso Riccobono meritava un approfondimento investigativo, che in effetti vi fu, ancorchè sulla base degli elementi all’epoca disponibili.

In sostanza, il verbale del 18 settembre 1984, dotato di fede privilegiata, contiene espressioni effettivamente pronunciate, frutto, da parte del collaborante, di un accorto e sapiente dosaggio delle parole e dei concetti; un dire e non dire, che, collegato alle

battute sulla inaffidabilità della Polizia che ne avevano preceduto la stesura, e letto criticamente nell'ottica del mafioso Buscetta, assumeva un significato potenzialmente opposto al senso letterale di quanto affermato e verbalizzato. Ben si spiegava, dunque, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dai giudici Falcone e Caponnetto.

Né scandalizza, ad onta di quanto sostenuto dai difensori appellanti, che il Buscetta dica che avrebbe confermato, se gli fossero state lette dai magistrati del Pubblico Ministero che nel 1992 lo avevano interrogato, le dichiarazioni verbalizzate il 18 settembre 1984. Si tratta, all'evidenza, di una conferma del tenore allusivo di queste ultime, desumibile anche dal fatto che in esse non viene esplicitato che Riccobono avesse taciuto il nome di Contrada.

Allo stesso modo, è normale che a quei magistrati, nel 1992, Buscetta dicesse ciò che ricordava in quel momento.

La ipotizzata “manchevolezza” del giudice Falcone nel non avere fatto mettere a fuoco e verbalizzare, nel 1984, che il nome di Contrada era stato fatto da Rosario Riccobono prima che da Stefano Bontate, è, all'evidenza, una spiegazione che il collaborante cerca di dare a sè stesso, alternativa all'ipotesi che fosse stato lui a non enucleare questo punto (*<<Sfuggi' a lui, sfuggi' a me, perche' era, ripeto ancora una volta, un verbale che era nato male e che io non avrei voluto assolutamente fare>>*, pag. 91 della trascrizione).

D'altra parte, non è illogico che Bontate avesse esortato Buscetta a diffidare del capofamiglia di Partanna Mondello proprio perché

era stato Riccobono a menzionare lo stesso Contrada. Si spiega, dunque, il trapasso dialettico dal riferimento alla “Polizia” in genere (cioè dalle Forze dell’Ordine, evocate dal Riccobono nella versione del 1984) alla indicazione dell’odierno imputato (evocato nella versione del 1992, e, poi, in sede di esame).

Ed ancora, è di estrema importanza il fatto che l’accento di Buscetta alle remore frapposte alla presenza del dott. Cassarà all’interrogatorio sia avvenuto alla fine dell’esame e grazie alle domande del Presidente del collegio. Traspare, cioè, una progressiva precisazione dei ricordi del collaborante, che porta Buscetta a focalizzare la scansione cronologica tra i preliminari e l’interrogatorio vero e proprio, veridicamente verbalizzato.

A proposito, poi, della testimonianza dell’ex consigliere istruttore Antonino Caponnetto, è del tutto marginale stabilire se fosse stato sollecitato dall’imputato o fosse stato spontaneo l’invio del biglietto del 18 maggio 1985, a firma del teste, recante la dicitura: *“Con i piu’ cordiali saluti”*, con cui, due mesi dopo la sua pubblicazione, venne accompagnato il decreto di archiviazione a firma del Giudice istruttore dott. Motisi.

Lo stesso Caponnetto, infatti, ha riferito di ritenere che il biglietto fosse stato chiesto da Contrada; deduzione a posteriori ricondotta alla diffidenza, da lui riferita in sede di esame, manifestatagli da Giovanni Falcone per l’odierno imputato.

In ogni caso, al di là dell’esito dell’inchiesta del 1984 e del tenore dei biglietti, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, all’epoca rimaste prive di elementi di conferma, sono state rivalutate - si intende, per ciò che valgono come riscontro ex ante di altre

indicazioni accusatorie, in difetto di riferimenti a specifici episodi a sfondo collusivo - nell'ambito di questo processo, e cioè a distanza di anni dal procedimento sfociato nel decreto di archiviazione del 7 marzo 1985.

I difensori appellanti, inoltre, hanno sottolineato che, nel verbale del 18 settembre 1984, manca qualsiasi cenno da parte del Buscetta <<*a complicità e a corruzioni all'interno della Questura di Palermo*>>, laddove il teste Caponnetto aveva riferito <<:"Accennò in quel nostro incontro a complicità e a corruzioni tra i personaggi della Questura di Palermo ">>, precisando che Buscetta aveva anche detto<<:"*Proprio non è il caso che io faccia i nomi per ora*>> (pag. 5 trascrizione udienza 19-5-95).

Anche tale dissonanza, ad avviso di questa Corte, è apparente, dovendosi, ancora una volta, ribadire che le esternazioni sulla Polizia e su Contrada scaturirono dal preannuncio della presenza del funzionario di Polizia Cassarà all'interrogatorio del 18 settembre 1984, e che non vennero ripetute nei medesimi termini al momento della stesura del verbale, quando il collaborante fece ricorso ad un artificio retorico perché riluttante a muovere accuse dirette ed esplicite ad uomini delle Istituzioni.

E' del tutto congrua, a questa stregua, la risposta data dal teste alla domanda dell'avv. Sbacchi (cfr. pag. 25 trascrizione udienza 19 maggio 1995) :<<*Quello che dichiarò Buscetta fu verbalizzato, diciamo, in termini esatti, precisi oppure si....trovarono delle forme di accomodamento? CAPONNETTO A.: Noi eravamo abituati a verbalizzare in modo preciso, avvocato*>>.

Del resto, il nucleo essenziale della testimonianza del dott. Caponnetto è proprio il tema della riluttanza del Buscetta a fare i nomi di poliziotti collusi: il teste, infatti, a riprova della bontà della ricostruzione sin qui esposta (iniziale riferimento alla inaffidabilità della Polizia e menzione del dott. Contrada, occasionati dal preannuncio della presenza del dott. Cassarà), ha affermato *<<quindi questo vuol dire che inizialmente aveva detto qualcosa, che mi autorizzava a fare questa domanda>>*. Egli, in altri termini, ha ricollegato in modo assolutamente genuino un ricordo tendente a sbiadire (*<<Non mi ricordo in che momento avvenne questo, se a verbale chiuso o durante il verbale>>* , pag. 27, *ibidem*) al dato certo di una iniziale esternazione di Buscetta.

Deve, dunque, essere condivisa la valutazione espressa alle pagine 785 e seguenti della sentenza appellata, laddove la testimonianza di Antonino Caponnetto è definita di *<<decisiva importanza, al fine di suffragare l'attendibilità del Buscetta>>*.

La Difesa, ancora, ha ravvisato una incompatibilità logica tra le presunte assicurazioni di impunità fatte da Rosario Riccobono ed il personale impegno del dott. Contrada nel descrivere al Tribunale di Sorveglianza di Torino la personalità criminale di Tommaso Buscetta, impegno comprovato dai telex del 24 dicembre 1979 e del 18 gennaio 1980 e dalla annotazione nella agenda da tavolo del 18 gennaio 1980 di un colloquio telefonico con il Presidente della sezione di Sorveglianza di Torino.

Una incompatibilità siffatta, ad avviso di questa Corte, non sussiste.

Nulla, infatti, attesta che il Riccobono conoscesse la posizione assunta da Contrada nel procedimento di semilibertà (posizione della quale nemmeno il collaborante si era detto a conoscenza, rassicurato dalla notizia del parere favorevole del PM di Torino), e nulla attesta che l'imputato sapesse delle insistenti offerte di ospitalità del Riccobono.

Ciò che più interessa, tuttavia, è che il ritorno di Tommaso Buscetta aveva alimentato notevoli aspettative a seguito del mutare degli equilibri all'interno dello schieramento mafioso palermitano a vantaggio dei "corleonesi", ben lumeggiate dallo stesso collaborante e ben descritte nella sentenza appellata (pagine 770, 795 e 796).

Il Riccobono, infatti, riteneva Buscetta un alleato prezioso nella lotta interna a "Cosa Nostra" contro i "corleonesi", considerati alla stregua di rozzi contadini (*"viddani"*), tanto da esserlo andato a trovare a Palermo, nel carcere dell'Ucciardone, dove lo stesso Buscetta era stato recluso sino al 1977, prospettandogli di ricoprire in seno alla Commissione il posto di Pippo Calò, capo della famiglia di porta Nuova, cui apparteneva il collaborante (cfr. pagine 7 ed 8 trascrizione udienza 25 maggio 1994: *<<Anzitutto devo premettere che io ho visto Rosario Riccobono anche in carcere a Palermo, all'Ucciardone. Cioè lui era latitante e venne a visitarmi alla Matricola dell'Ucciardone il quale parlò con me e il quale mi disse che si aspettava a me per fare una guerra, la dico in siciliano se me lo consente la Corte, per fare la guerra a sti viddani che non ne poteva più. E quindi era ansioso che io fossi posto in libertà perchè la mia maniera di agire o la mia*

personalità faceva sì di potere avere un equilibrio superiore in seno alla Commissione dove lui insieme a Bontate e insieme a Gigino Pizzuto, e insieme a Salvatore Inzerillo e qualche altro che in questo momento non ricordo, si trovavano in difficoltà nei confronti dei corleonesi, quando dico corleonesi non intendo dire le persone che sono nate a Corleone, ma bensì quell'ala che pensava come pensava Totò Riina, cioè Michele Greco e Riina, Provenzano, Bernardo Brusca ecc. Quindi, quando mi incontro con Riccobono, Riccobono proprio quasi ad esigere che io non andassi via da Palermo, perchè potessi creare quel senso di equilibrio in seno alla Commissione andando ad occupare il posto di Pippo Calò, famiglia a cui io appartenevo. Non so se ho esaurito la richiesta)>>.

La visita in carcere, fatto inquietante ed emblematico, è stata confermata da Gaspare Mutolo come avvenuta il giorno prima dell'omicidio dei due fratelli Ganci, implicati nel sequestro Mandalà, nel corso dell'esame del 7 giugno 1994, pagine 63 e 64 della trascrizione.

Ora, l'importanza di acquisire l'appoggio di una figura carismatica quale quella del Buscetta ben poteva indurre il Riccobono a sbilanciarsi con una promessa di ospitalità e ad una assicurazione di impunità così impegnative nei confronti del sodalizio mafioso, logicamente spiegate dal collaborante col fatto che egli stesso, in quel frangente, aveva manifestato il proposito di tornare in Brasile, dove aveva vissuto con la sua famiglia e dove tornò nel giugno 1981.

Ed ancora, a fugare l'ipotesi che il Riccobono, rivolgendosi a Buscetta avesse millantato un inesistente rapporto con l'odierno imputato militano:

- lo strettissimo legame di amicizia tra i due mafiosi (illustrato dal collaborante richiamando l'episodio in cui egli aveva portato allo stesso Riccobono, latitante, la sua prima figlia appena nata, cfr. pag. 15 trascrizione udienza 25 maggio 1994);
- la pericolosità stessa di una simile millanteria (*<<sarebbe stato molto amaro per lui il vantarsi di amicizie che non aveva>>*, pag. 70 trascrizione udienza 25 maggio 1994);
- la stoltezza del porsi nelle condizioni di dovere rendere conto di un rapporto con un funzionario di Polizia, suscettibile di dare luogo a “mormorii” ed alla taccia di “sbirro”, ed anche bisognevole di assicurazioni al sodalizio, qualora quel rapporto non fosse mai esistito².

Le considerazioni sin qui svolte esauriscono la massima parte delle “Osservazioni e rilievi critici” ai quali è dedicato - talora, peraltro, sulla base di estrapolazioni del testo della sentenza appellata, che qui si intende richiamato nella sua interezza e che puntualmente ne confuta il contenuto - il quinto paragrafo del volume terzo dei Motivi nuovi.

Ad esempio, i difensori appellanti enfatizzano il fatto (pagine 92-93 del volume), che Buscetta, seppure detenuto con Salvatore Cancemi all'Ucciardone, nulla avesse da lui saputo su prove concrete di disponibilità verso l'organizzazione mafiosa da parte

² I mormorii e le diffidenze interni a “Cosa Nostra” sono temi ricorrenti nelle propalazioni di vari collaboranti (si pensi a Cancemi, a Marino Mannoia, ed in secondo grado a Giovanni Brusca ed Angelo Siino).

dell'odierno imputato, come nulla aveva detto di saperne Gaspare Mutolo, detenuto con loro. Considerano, in particolare, tale circostanza come sintomo di inattendibilità di tutti i predetti collaboranti.

Ora, rinviando alla trattazione delle censure riguardanti le propalazioni del Cancemi, non è esatto che questi, come si assume alle citate pagine 92-93, avesse detto di avere saputo nel 1976, prima della sua detenzione, che <<*dire che Contrada era colluso con i mafiosi era come dire "pane e pasta"*>>.

Il Cancemi, infatti, ha riferito di avere appreso a partire dal 1976 (pag. 665) della disponibilità dell'imputato a rendere favori ad esponenti mafiosi, e di avere avuto genericamente tale notizia, per la prima volta, in un frangente in cui aveva lamentato, al cospetto di Giovanni Lipari, suo capo-decina e successivamente sotto-capo della famiglia di Porta Nuova, di non potere avere la patente di guida a cagione di una misura di prevenzione irrogatagli nel 1971. Ha pronunciato l'icastica espressione <<era come dire "pane e pasta">> (pagine 45-46 trascrizione udienza 28.4.94), cioè "era notorio", senza un preciso riferimento all'epoca antecedente la sua carcerazione (pagine 37,39,45 trascrizione udienza 28 aprile 1994).

In ogni caso, nella sentenza appellata si dà ampia contezza di entrambi i rilievi appena citati, riguardanti il Bontate ed il Cancemi (pagina 794):<<La circostanza che la notizia, sia pur in forma ancora generica, appresa dal Cancemi sul conto del dott. dott. Contrada non era stata comunicata al Buscetta non può destare eccessiva perplessità perchè, come si è già avuto modo di specificare, i collaboranti hanno espressamente

dichiarato di non avere avuto l'evenienza di affrontare tale argomento tra loro e, d'altra parte è dimostrato da tutti i racconti resi dai collaboratori di giustizia nell'ambito di questo processo, che la diffusione delle notizie all'interno dell'organizzazione mafiosa, ed in modo specifico quella riguardante l'odierno imputato, avveniva in relazione a specifiche "occasioni" che ne giustificavano la divulgazione. Ciò è quanto si è verificato anche per il Buscetta che solo quando aveva avuto modo di riprendere i suoi contatti attivi all'interno dell'organizzazione mafiosa, trascorrendo a Palermo un congruo periodo di tempo (dal Giugno 1980 al Gennaio 1981) in contatto con Rosario Riccobono e Stefano Bontate, "uomini d'onore" dello schieramento mafioso a lui particolarmente vicini, aveva avuto modo di apprendere dagli stessi le notizie sul conto dell'odierno imputato. In particolare ha dichiarato che era stato il Riccobono il primo ad affrontare con lui quell'argomento, proprio perchè se ne era presentata una specifica ragione.

D'altra parte l'unico soggetto, per quel che è emerso nell'ambito dell'odierno procedimento, che avrebbe potuto riferire al Buscetta qualche notizia di segno contrario sul conto dell'odierno imputato sarebbe potuto essere il Cancemi, che ha dichiarato di avere appreso prima del proprio arresto quelle generiche notizie sulla "disponibilità" del dott. Contrada, mentre Mutolo, come Buscetta, aveva appreso con analogo stupore solo molto piu' tardi, quando si era presentata la possibilità e l'occasione nel 1981 di trattare l'argomento in oggetto con Rosario Riccobono, che il dott. Contrada era diventato "uomo a disposizione" di "Cosa Nostra">>.

Analogamente, il primo giudice ha escluso in modo convincente un ulteriore, possibile profilo di contraddizione nel deposito del Buscetta, prospettato dalla Difesa nei seguenti termini (pag. 94 vol. III dei Motivi nuovi) <<se negli ambienti di "Cosa Nostra", specie in

Commissione, si sapeva che il dott. Contrada "*era nelle mani*" di Riccobono per quale motivo si doveva mormorare o criticare il comportamento di Riccobono, addirittura additandolo quale "*sbirro*", cioè confidente di polizia, dal momento che l'asservimento del funzionario era a vantaggio di tutta l'organizzazione?>>.

Nella sentenza appellata, infatti, si dà conto della ambivalenza degli umori e delle attese nei riguardi dell'imputato (che si coglie a piene mani, come si è detto, dalle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia e, nel dibattimento di secondo grado dai collaboranti Giovanni Brusca ed Angelo Siino), osservandosi, alle pagg. 801 ed 802 : <<L'esistenza, poi, di critiche all'interno di "Cosa Nostra" conseguenti all'eccessiva frequentazione tra il Riccobono ed il dott. Contrada costituisce inequivoco indice non soltanto dell'esistenza di tale rapporto ma anche della notorietà almeno nel 1980 (periodo cui si riferisce il Buscetta) che tale rapporto aveva assunto all'interno di "Cosa Nostra", il che ha trovato conferma in quanto dichiarato dal Cancemi>>.

Senza dire che lo stesso Cancemi aveva riferito (pag. 668 della sentenza appellata) <<di avere appreso da Lipari Giovanni, suo capodecina, che Badalamenti Gaetano, all'epoca capo della "Commissione", era stato messo al corrente dei rapporti di dott. Contrada con Bontate e Riccobono chiarendo che tale comunicazione al capo era necessaria perchè la notizia di eventuali contatti tra "uomini d'onore" e poliziotti, non preceduta da congrue spiegazioni, avrebbe potuto ingenerare il terribile sospetto di una collaborazione con le Forze di Polizia per la quale è prevista all'interno di "Cosa Nostra" la pena capitale (cfr. ff. 45 e 46 - 111 e 112 trascr. ud. 28/4/1994)>>. Ulteriore riprova, questa, della problematicità di un rapporto che contribuisce ad attestarne l'esistenza; rapporto che

l'imputato ha sempre negato di avere intrattenuto con il Riccobono anche nella forma della relazione da poliziotto a confidente e che non avrebbe avuto ragione di negare, specialmente dopo la morte del Riccobono, se fosse stato confessabile.

Ed ancora, nella sentenza appellata è stato persuasivamente affrontato l'ulteriore tema, prospettato alle pagine da 118 a 122 del vol. III dei Motivi nuovi, dell'apparente paradosso contenuto nelle assicurazioni "a tutto campo" del Riccobono al Buscetta: (cfr. pag. 803, ma questo concetto è esplicitato ancora più chiaramente alle pagine 746 e 751 a proposito delle propalazioni di Salvatore Cancemi) :<< Si è già detto che non è pensabile che il solo dott. Contrada potesse assicurare "copertura totale" ai mafiosi o che potesse essere informato su tutto, specie se si trattava di interventi non programmati, ma poichè al tempo in questione la ricerca dei latitanti avveniva per lo più sulla base di notizie di natura confidenziale, normalmente le operazioni che ne scaturivano erano precedute da adeguati controlli ed attività investigative che richiedevano tempi piuttosto lunghi di verifica e, peraltro, il dott. Contrada, seppur posto in una posizione particolarmente privilegiata per il controllo del flusso di notizie di interesse investigativo, non era certamente il solo funzionario a "disposizione " dell'organizzazione mafiosa, come è emerso dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia anche nell'odierno procedimento>>.

Non va sottaciuto, del resto, che lo stesso Riccobono, che nel suo territorio poteva comunque essere protetto anche dai suoi sodali, ad esempio con attività di staffetta o con informazioni tempestive, si era comunque dotato, in uno dei suoi domicili privilegiati, e cioè quello di Via Guido Jung n°1, dove abitavano la moglie e le figlie,

di una via di fuga costituita da una doppia porta, della quale era possibile involarsi alla bisogna (cfr. le dichiarazioni del collaborante Maurizio Pirrone ed i relativi riscontri), cosa che ebbe modo di fare in occasione della perquisizione condotta il 30 aprile 1980 sotto la direzione del dott. Renato Gentile, a capo della sezione “catturandi” istituita dal dirigente della Squadra Mobile dott. Impallomeni, della quale ha riferito il teste Gianfranco Firinu (cfr. pagine 415 e seguenti della sentenza appellata).

Assodato, dunque, che lo stesso Buscetta ben comprese il senso delle assicurazioni del Riccobono con riguardo all’odierno imputato, mette conto rilevare che il tema della effettiva possibilità - per Contrada - di conoscere le notizie concernenti le ricerche del Riccobono in relazione ai propri incarichi istituzionali (pagine 460- 468 della sentenza appellata) o in ragione delle proprie relazioni personali con soggetti inseriti negli apparati investigativi della Questura di Palermo ha dato luogo a vive contestazioni (cfr. pag. 125 del volume 3 dei motivi nuovi di appello).

I difensori appellanti, cioè, lamentano che il riconosciuto carisma dall’imputato sia stato utilizzato come riscontro alle propalazioni dei collaboranti e denunciano, in sostanza, l’arbitrarietà del trapasso tra la proposizione “*Contrada sapeva o poteva sapere*” e quella “*Contrada avvertiva*”.

Ora, ad avviso di questa Corte, la conoscenza di notizie di interesse per l’organizzazione mafiosa, o la possibilità di conoscerle:

- è, in generale, un criterio preliminare di verifica delle accuse dei propalanti, che non avrebbero costruito alcuno nel caso di

comprovata non conoscenza o impossibilità di conoscere quelle notizie da parte del funzionario di Polizia;

- è stata valorizzata dal Tribunale in risposta alle obiezioni formali di volta in volta mosse, riguardanti gli incarichi istituzionali dell'imputato e le relative competenze (segnatamente, in risposta al rilievo che il dott. Contrada aveva diretto la Squadra Mobile, 1° Settembre del 1973 al 20 Ottobre del 1976, e, in via interinale, tra il 24 Luglio 1979 al 1° Febbraio 1980, laddove il Centro Interprovinciale Criminalpol della Sicilia Occidentale, da lui retto dal 21 ottobre 1976 fino al Gennaio 1982, svolgeva soltanto i compiti di Polizia Giudiziaria affidati caso per caso e non quelli di ricerca dei latitanti e l'Alto Commissario non aveva attribuzioni di Polizia Giudiziaria);
- costituisce un riscontro di natura logica, e non una prova indiretta autonoma, dell'accusa di avere trasmesso notizie di interesse (il principio della atipicità dei riscontri e della loro validità in difetto di argomenti di segno contrario è stato ribadito, in altro contesto, a pag. 266 della sentenza di annullamento con rinvio).

Alla stregua, dunque, delle considerazioni sin qui svolte, devono essere integralmente condivise le conclusioni del Tribunale (pag. 808-810) in ordine alla attendibilità intrinseca, estrinseca, ed alla valutazione del contributo di Tommaso Buscetta. Un contributo limitato alla esistenza ed allo sfondo collusivo dei contatti tra l'odierno imputato e Rosario Riccobono, ma che deriva la sua pregnanza dal fatto che le notizie apprese dai collaboranti all'interno della organizzazione mafiosa di cui hanno fatto parte

<<non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente al medesimo sodalizio, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune. Pertanto, anche tali dichiarazioni possono assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia>> (cfr. pagine 253 e 254 della sentenza di annullamento con rinvio, e la giurisprudenza di legittimità ivi citata).

Persuasivamente, quindi, le dichiarazioni di Buscetta sono state accreditate dal Tribunale come uno “straordinario riscontro ex ante” - in un’epoca in cui non avrebbe potuto lontanamente ipotizzarsi un complotto ai danni dell’imputato - delle indicazioni accusatorie di altri collaboranti relative a fatti storici specificamente accertati ed idonei ad agevolare il rafforzamento di “Cosa Nostra” , nell’ambito di un quadro probatorio formato anche da plurime fonti testimoniali e documentali.